

Pubblicato il 09/10/2026

N. 15868/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07093/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7093 del 2023, proposto da **Meta** Platforms Ireland Limited, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Angeloni, Emanuela Cocco, Marco Berliri, Alberto Bellan, Francesco Banterle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Berliri in Roma, piazza Venezia 11;

contro

Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Anecchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Società Italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Perego, Gian Michele Roberti, Marco Serpone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Michele Roberti in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.326;

Gedi Gruppo Editoriale S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Grasso, Sergio Fienga, Marco Trevisan, Alessandro Zuccaro, Carlo Re, Bianca Maria Scarabelli, Francesco Rebecchi, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;

per l'annullamento

- della delibera AGCOM n. 3/23/CONS del 19 gennaio 2023, avente ad oggetto “Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633”, pubblicata sul sito internet di AGCom il 25 gennaio 2023, e degli allegati alla medesima delibera.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2026 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso il ricorso all’odierno esame **Meta** Platforms Ireland Limited - società con sede in Irlanda che fornisce servizi della società dell’informazione - ha chiesto «*la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, anche previa disapplicazione dell’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 177/2021, che ha introdotto l’art. 43-bis della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore) e dello stesso art. 43-bis l.a. e, in subordine, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ex art. 267 TFUE o, in ulteriore subordine, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, e previa concessione di misure cautelari:*

- della delibera dell'AGCOM n. 3/23/CONS del 19 gennaio 2023, avente ad oggetto *“Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633”*, pubblicata sul sito internet dell'AGCOM (www.agcom.it) il 25 gennaio 2023, e degli allegati alla medesima delibera:
- (a) Allegato A *“Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633”*;
- (b) Allegato B *“Relazione di analisi di impatto della regolamentazione”*;
- (c) Modulistica *“Modello istanza ai fini della determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico”*».

2. A fondamento del gravame la parte ricorrente ha articolato tre motivi di ricorso come di seguito sintetizzati dalla stessa **Meta Platforms**:

- “1) I Motivo – Contrarietà alla normativa europea e alla Costituzione italiana sotto diversi aspetti, tra cui, in particolare, la violazione della Legge Delega, del divieto di gold-plating e della libertà di commercio e di industria;*
- 2) II Motivo – Violazione del principio del “Paese di Origine”;*
- 3) III Motivo – Omessa notifica alla Commissione Europea della Delibera e dell'art. 2 del DL 177/21, che ha introdotto l'art. 43-bis l.a.”.*

3. Si sono costituiti in giudizio l'Autorità intimata e, nella qualità di parte interveniente *ad opponendum*, la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG).

4. Con sentenza-ordinanza del 12 dicembre 2023, n. 18790 la Sezione:

- ha accolto la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente unitamente al ricorso (sotto tale profilo la pronuncia è stata riformata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato del 11 marzo 2024, n. 894);
- ha sospeso il giudizio rimettendo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea una serie di questioni pregiudiziali rilevanti per l'esame delle doglianze veicolate con il primo motivo di ricorso;
- ha respinto il secondo e il terzo motivo di ricorso.

5. Con la richiesta di rinvio pregiudiziale è stato chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

“1) se l’art. 15 EUCD [direttiva (UE) 790/2019] possa essere interpretato come ostativo all’introduzione di disposizioni nazionali – quali quelle previste dall’art. 43-bis della legge sul diritto di autore e quelle stabilite nella Delibera AGCom 3/23/CONS – nella parte in cui:

1.a) vengono previsti obblighi di remunerazione (equo compenso), in aggiunta ai diritti esclusivi indicati dallo stesso art. 15 EUCD, a carico degli ISSP [fornitori di servizi della società dell’informazione] ed in favore degli editori;

1.b) vengono stabiliti obblighi, a carico dei medesimi ISSP:

- di avviare trattative con gli editori,*
- di fornire agli editori stessi ed alla Autorità regolatoria le informazioni necessarie ai fini della determinazione dell’equo compenso,*
- nonché di non limitare la visibilità dei contenuti dell’editore nei risultati di ricerca in attesa del perfezionamento della negoziazione;*

1.c) viene conferito all’Autorità regolatoria (AGCom):

- un potere di vigilanza e sanzionatorio,*
- il potere di individuare i criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso,*
- il potere di determinare, nel caso di mancato accordo fra le parti, l’importo esatto dell’equo compenso;*

2) se l’art. 15 EUCD sia ostativo a disposizioni nazionali, quali quelle indicate al precedente punto 1), che impongono ai fornitori di servizi della società dell’informazione (ISSP) un obbligo di divulgazione dei dati, assoggettato a vigilanza da parte della stessa Autorità regolatoria nazionale, la cui inosservanza incontra l’applicabilità di misure sanzionatorie amministrative;

3) se i rammentati principi di libertà di impresa di cui agli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di libera concorrenza di cui all’art. 109 T.F.U.E. e di proporzionalità di cui all’art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ostino a disposizioni nazionali, quali quelle precedentemente indicate, che:

3.a) introducono diritti di remunerazione in aggiunta ai diritti esclusivi di cui all'art. 15 EUCD, la cui attuazione trova corredo nella già richiamata configurazione, a carico dei fornitori di servizi della società dell'informazione (ISSP), di un obbligo di avviare trattative con gli editori, di un obbligo di fornire agli editori e/o all'Autorità regolatoria nazionale le informazioni necessarie per determinare un equo compenso, nonché un obbligo di non limitare la visibilità dei contenuti dell'editore nei risultati di ricerca in attesa di tali trattative;

3.b) conferiscono a quest'ultima:

- un potere di vigilanza e sanzionatorio,*
- il potere di individuare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso,*
- il potere di determinare, nel caso di mancato accordo fra le parti, l'importo esatto dell'equo compenso”.*

6. Sono intervenute in giudizio *ad opponendum* la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e GEDI GRUPPO EDITORIALE s.p.a. (GEDI).

7. Con sentenza del 12 maggio 2026, la Corte di Giustizia, Grande Sezione, ha deciso la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dalla Sezione, dichiarando che:

“L'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 ..., nonché gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale che:

- prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano il diritto di ottenere un'equa remunerazione come corrispettivo dell'autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell'informazione;*
- impone a tali prestatori, che utilizzano o intendono utilizzare siffatte pubblicazioni, l'obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione di detti editori e di un'autorità pubblica le informazioni necessarie per determinare l'importo dell'equa remunerazione;*
- autorizza tale autorità a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a*

determinarne l'importo, nonché a controllare il rispetto dell'obbligo di informazione gravante su detti prestatori e ad imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo, a condizione che tale normativa non privi gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico della possibilità di rifiutare di concedere una tale autorizzazione né di quella di concederla a titolo gratuito, che non imponga ai prestatori dei servizi della società dell'informazione alcun obbligo di pagamento non correlato all'utilizzo di tali pubblicazioni e che gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti a tali prestatori rispettino il principio di proporzionalità”.

8. Proseguito il giudizio, la causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 7 ottobre 2026.

9. Vanno anzitutto respinte le eccezioni di inammissibilità degli interventi *ad opponendum* della SIAE e di GEDI.

Entrambi i soggetti intervenuti sono titolari di un interesse qualificato, concreto ed attuale al mantenimento degli effetti degli atti impugnati, che consente loro di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso, posto che:

- GEDI agisce nel presente giudizio nell'interesse delle società editrici dalla stessa controllate e collegate, che le hanno conferito apposita procura per lo svolgimento delle negoziazioni e dei procedimenti in tema di equo compenso e che rientrano tra i beneficiari della disciplina di protezione oggetto di censura da parte della ricorrente;

- SIAE, ai sensi della delibera impugnata, rientra fra i soggetti titolati a negoziare l'equo compenso nell'interesse dei mandatarî ed in tale veste ha, tra l'altro, partecipato alla consultazione pubblica sfociata nell'adozione della stessa delibera.

10. In via preliminare devono essere dichiarate inammissibili - come eccepito dalle controparti - le censure articolate dalla parte ricorrente per la prima volta nella memoria finale, non notificata alle controparti, doglianze che la parte avrebbe dovuto introdurre con il ricorso (o, sussistendone i presupposti, con un apposito atto di motivi aggiunti), in applicazione del principio, costituente

ius receptum, secondo il quale “sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte, sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi a un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il *thema decidendum*” (*ex plurimis*, cft. Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2026, n. 732; Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10816; Sez. III, 9 luglio 2014, n. 3493).

11. Sempre in via preliminare va rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono stati già esaminati e respinti con la menzionata sentenza non definitiva n. 18790/2023.

Il *thema decidendum* è dunque ora limitato alle doglianze articolate con il primo motivo di ricorso, rubricato come segue:

“I. CONTRARIETA’ ALLA NORMATIVA UE E ALLA COSTITUZIONE – *Violazione e falsa applicazione dell’Art. 15 EUCD e della Legge Delega n. 53/2021 (artt. 76 e 77 Cost.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della L. 234/2012. Violazione dei principi di libera iniziativa economica (artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) e libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE e art. 16 della Direttiva Servizi). Violazione dei principi di uguaglianza, libertà di impresa e primato del diritto dell’Unione Europea (artt. artt. 3, 41 e 117 Cost.). Violazione degli artt. 10 e 119 TFUE e degli artt. 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Violazione del principio del ne bis in idem. Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della Legge 241/1990. Carenza di potere in concreto. Difetto dei presupposti di diritto. Violazione del principio di proporzionalità. Ingiustizia e illogicità manifeste”.*

12. Ai fini della disamina delle censure è opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

12.1. L’articolo 15 della direttiva 2019/790 (di seguito anche “EUCD” o “direttiva Copyright”), nel disciplinare la “*protezione delle pubblicazioni di carattere*

giornalistico in caso di utilizzo online”, dispone che (primo comma del paragrafo 1) gli Stati membri conferiscono agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico stabiliti in uno Stato membro, per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione (di seguito, anche “provider” o “ISSP”), “*i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE*”, vale a dire, rispettivamente, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di riproduzione e il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di messa a disposizione del pubblico.

L'art. 15 introduce quindi un diritto connesso specifico a favore degli editori di giornali per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte dei provider, attribuendo loro la possibilità di autorizzare oppure vietare tale utilizzo.

Come precisato dalla corte di Giustizia al punto 55 della sentenza citata al paragrafo 7, “*Per quanto riguarda l'obiettivo perseguito dall'articolo 15 della direttiva 2019/790, i considerando 54 e 55 di quest'ultima indicano che l'introduzione, nel diritto dell'Unione, di diritti connessi al diritto d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzi online da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione mira, in particolare, a porre rimedio alle difficoltà che gli editori di tali pubblicazioni devono affrontare nella concessione di licenze relative a tali utilizzi e a garantire la possibilità di recuperare gli investimenti richiesti per la produzione di dette pubblicazioni. La previsione di tali diritti si fonda quindi sull'imperativo di riconoscere e incoraggiare maggiormente il contributo organizzativo e finanziario di tali editori alla produzione delle stesse pubblicazioni, al fine di garantire la sostenibilità del settore editoriale e, pertanto, di promuovere la disponibilità di informazioni affidabili, essendo indispensabile una stampa libera e pluralista per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione*”.

12.2. Sul piano nazionale, a fronte della delega conferita dall'art. 9 della legge 22 aprile 2021, n. 53, è stato adottato il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 177, il cui art. 1, alla lett. c) del comma 1, ha inserito l'art. 43-bis nel corpo

della legge 22 aprile 1941, n. 633 (recante «*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*»).

Tale disposizione, nel recepire l'art. 15 della direttiva Copyright, ha introdotto, tra l'altro:

- la previsione a favore degli editori il diritto a un'equa remunerazione per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni;
- l'obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di negoziare la suddetta remunerazione con gli editori;
- il divieto di limitare la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca durante le trattative,
- l'obbligo per i provider di fornire i dati necessari per il calcolo dell'equa remunerazione;
- nuove competenze regolatorie dell'Autorità, cui è stato demandato il compito di stabilire i criteri di determinazione dell'equo compenso e di definire la procedura per la determinazione di tale importo in caso di disaccordo, attribuendole poteri sanzionatori in relazione agli obblighi di messa a disposizione dei dati da parte degli operatori.

12.3. Sulla base del rinvio di cui ai commi 8 e seguenti dell'art. 43-bis citato, è intervenuta la delibera n. 3/23/CONS del 19 gennaio 2023 (il cui Allegato A reca il “*Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633*”, oggetto del presente gravame), con la quale sono stati identificati:

- i criteri da utilizzare per determinare l'importo dell'equo compenso (art. 4), che includono:

(a) la definizione di una base di calcolo che si basa sui ricavi pubblicitari dei fornitori di servizi della società dell'informazione derivanti dall'utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche dell'editore, al netto dei ricavi dell'editore derivanti dal traffico di reindirizzamento sul suo sito web;

(b) una aliquota fino al 70% da applicare alla base di calcolo (per determinare l'importo dell'equo compenso), con riferimento ad una serie di ulteriori criteri definiti all'art. 4, comma 2;

- i dettagli sugli obblighi di messa a disposizione dei dati necessari a determinare la misura dell'equo compenso, compresa una definizione dei poteri ispettivi di AGCom, cui viene attribuito il potere di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'1% del fatturato realizzato sul mercato nazionale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione;

- la procedura per richiedere ad AGCom di determinare l'importo dell'equo compenso e le regole del relativo procedimento (che può essere instaurato 30 giorni dopo l'avvio delle trattative tra le parti, con un'istanza presentata entro 60 giorni da tale data), con possibilità per quest'ultima di deliberarne unilateralmente l'ammontare (artt. 8-12).

13. Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.

13.1. Sotto un primo profilo la parte contesta il fatto che il legislatore - con l'articolo 43-bis della legge n. 633/1941, introdotto dal D.Lgs. n. 177/2021 - abbia trasposto la direttiva Copyright prevedendo a favore degli editori il diritto a un'equa remunerazione per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni, diritto che non è affatto contemplato dalla disposizione oggetto di recepimento - l'articolo 15 della direttiva medesima - , norma che si limita a introdurre un nuovo diritto esclusivo di riproduzione e messa a disposizione del pubblico, senza prevedere alcun obbligo in merito alla remunerazione di tale diritto: *“l'art. 43-bis l.a. (e quindi la Delibera e il Regolamento che lo implementano) si allontanano in modo significativo dall'Articolo 15, introducendo un implicito diritto di remunerazione / equo compenso ... I diritti previsti dall'Articolo 15 sono infatti diritti di natura esclusiva, non di remunerazione o all'equo compenso. In quanto tali, essi comprendono il diritto di autorizzare o proibire un uso, non il ... diritto a un compenso”*.

La prospettazione alla base della censura è stata espressamente disattesa dalla Corte di Giustizia (punto 63 della sentenza): *“i diritti sanciti a tale articolo 15*

implicano, per loro natura, che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano la facoltà di subordinare l'autorizzazione di detti utilizzi a una remunerazione che essi ritengano appropriata. Inoltre, dal punto 55 della presente sentenza emerge che l'articolo 15 della direttiva 2019/790 mira a garantire a tali editori la possibilità di ammortizzare gli investimenti necessari alla produzione di tali pubblicazioni mediante una siffatta remunerazione. In tali circostanze, un prestatore di servizi della società dell'informazione non può validamente sostenere che un legislatore nazionale violi tale direttiva qualora istituisca un regime volto a garantire un'equa remunerazione per tali editori?''.

La Corte di Giustizia ha, peraltro, individuato precise condizioni cui è subordinata l'ammissibilità del diritto degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico a un'equa remunerazione; a tal fine è necessario che:

- la remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell'autorizzazione concessa ai provider di riprodurre tali pubblicazioni o di metterle a disposizione del pubblico (punto 62);
- gli editori possano rifiutare di concedere tale autorizzazione o concederla a titolo gratuito (punto 64);
- non sia imposto alcun pagamento ai provider qualora essi non utilizzino tali pubblicazioni (punti 65-66);
- gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti ai provider rispettino il principio di proporzionalità (punto 103).

Sebbene i primi tre profili non siano investiti dalle censure formulate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, è comunque opportuno evidenziare che tali condizioni risultano tutte soddisfatte dalla disciplina introdotta dal legislatore nazionale: la remunerazione introdotta dall'articolo 43-bis è intesa come il corrispettivo economico dell'autorizzazione concessa ai prestatori di servizi della società dell'informazione di riprodurre tali pubblicazioni o di metterle a disposizione del pubblico (come si evince dai commi 1, 8 e 9); tale disposizione non priva gli editori del diritto di rifiutare di concedere una tale autorizzazione, né di quello di concederla a titolo gratuito; essa non impone a tali prestatori alcun obbligo di pagamento non correlato a un utilizzo di tali

pubblicazioni (comma 8) e non assoggetta i medesimi prestatori a obblighi e misure sproporzionati rispetto all'obiettivo di garantire l'effettività dei diritti riconosciuti agli editori dall'art. 15 della direttiva Copyright (come sarà chiarito al successivo paragrafo 13.4.).

13.2. Parimenti priva di pregio è la censura con la quale la ricorrente lamenta che il legislatore, con l'art. 43-bis l.d.a., avrebbe ecceduto i limiti fissati dalla legge delega n. 53/2021, recante i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva Copyright.

In proposito occorre ricordare che, secondo il costante insegnamento della Corte Costituzionale, la previsione di cui all'art. 76 Cost. *“non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell’attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d’altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell’oggetto indicato dalla legge di delega, fino all’estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse”* (sentenze n. 133 del 2021, n. 212 del 2018, n. 194 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 182 e n. 50 del 2014).

Applicando i predetti principi ermeneutici al caso di specie, non è ravvisabile il vizio di costituzionalità prospettato dalla parte ricorrente, atteso che la previsione dell'equo compenso e delle altre misure contestate costituisce un coerente sviluppo della legge delega nella parte in cui imponeva al legislatore delegato di assicurare che *“nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori”*.

13.3. Con un ulteriore profilo di censura la parte lamenta la violazione del divieto di “gold plating” (consistente nel divieto di introdurre negli atti nazionali di recepimento delle direttive europee livelli di regolazione superiori ed ultronei rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse) stabilito dall’art. 32 della Legge 234/2012 ed espressamente richiamato dall’art. 9 della legge delega.

Anche tale doglianza è destituita di fondamento.

Premesso che, come precisato dalla Corte di Giustizia, il legislatore nazionale dispone di un margine di discrezionalità per precisare le modalità di attuazione dei diritti sanciti dall’articolo 15 della direttiva 2019/790, va osservato che le misure nazionali di attuazione adottate dal legislatore italiano (la previsione di un diritto all’equo compenso, di un procedimento per la sua determinazione da parte dell’Autorità e degli ulteriori obblighi e sanzioni previsti), lungi dall’essere “*ultronee e sovrabbondanti rispetto al disposto dell’Articolo 15 EUCD*”, come prospettato dalla parte ricorrente, risultano viceversa strettamente funzionali a garantire la piena efficacia dei diritti concessi agli editori dalla direttiva in questione, conformemente all’obiettivo che essa persegue (come sarà illustrato nel paragrafo successivo).

13.4. Con ulteriore profilo di censura la parte contesta la “*Violazione dei principi costituzionali sull’iniziativa privata (art. 41 Cost.) e sulla libertà di impresa (artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)*”.

A causa degli obblighi imposti ai prestatori di servizi della società dell’informazione e dei poteri attribuiti all’AGCom, la normativa contestata sarebbe contraria alla libertà d’impresa, garantita all’articolo 16 della Carta, e, in particolare, alla libertà contrattuale degli operatori economici e al principio di libera concorrenza.

Nel dettaglio, la suddetta violazione risulterebbe evidente considerando:

- “*la determinazione autoritativa delle tariffe e il procedimento arbitrale obbligatorio introdotti dagli atti impugnati*”;

- *“la significativa limitazione della libertà contrattuale”* delle parti, stante l'introduzione di un obbligo di negoziare e dell'obbligo, in sede di negoziazione, di rispettare specifici criteri per determinare l'ammontare del compenso potenzialmente dovuto;
- *“l'obbligo di non limitare la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca durante le negoziazioni”*, che si pone *“in palese violazione della EUCD e della Legge Delega, che non prevedono alcuna norma di questo tipo. Inoltre, si discosta in modo significativo dalla ratio dell'Articolo 15 e dell'intera EUCD, distorcendo il loro obiettivo di facilitare le negoziazioni commerciali volontarie”*;
- *“il ruolo affidato ad AGCom”*;
- il fatto che *“gli obblighi di messa a disposizione dei dati sono privi di base giuridica, sono sproporzionati e sono in contrasto con la EUCD”* e che, più in generale, siano previsti obblighi onerosi e unilaterali (cioè, solo in capo ai provider) non previsti al livello UE.

13.4.1. Anche tali censure devono essere disattese.

La Corte di Giustizia ha riconosciuto che, sebbene gli obblighi introdotti (l'obbligo di avviare trattative con gli editori, l'obbligo di comunicare i dati necessari per determinare l'importo dell'equo compenso, pena l'irrogazione di una sanzione amministrativa, e l'obbligo di non limitare la visibilità delle pubblicazioni nei risultati di ricerca nel corso delle trattative) e i poteri al riguardo conferiti all'AGCom costituiscano una restrizione alla libertà d'impresa dei provider, tuttavia, tale restrizione risulta necessaria e proporzionata rispetto alle finalità di interesse generale perseguite dalla direttiva Copyright (ossia garantire il buon funzionamento e l'equità del mercato per il diritto d'autore e permettere agli editori di recuperare gli investimenti effettuati per la produzione delle loro pubblicazioni), realizzando un *“giusto equilibrio”* tra la tutela della proprietà intellettuale (art. 17, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e della libertà e del pluralismo dei media (art. 11, par. 2, della Carta), da un lato, e la libertà d'impresa garantita dall'articolo 16 della Carta, dall'altro.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità la Corte di Giustizia ha affermato che *“non appare in modo manifesto che esistano misure meno restrittive che consentano di raggiungere altrettanto efficacemente gli obiettivi perseguiti da [una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale] dal momento che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si trovano in una posizione negoziale debole rispetto ai prestatori di servizi della società dell'informazione per quanto riguarda la determinazione della remunerazione di cui trattasi”*. Ha inoltre precisato che *“poiché l'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria che può essere inflitta in caso di inosservanza [dell'obbligo di comunicare taluni dati] è fissato in percentuale del fatturato realizzato dall'operatore inadempiente, ed è limitato all'1%, tale sanzione consente di tener conto della sua capacità finanziaria e non sembra far gravare su di esso un onere manifestamente irragionevole”*.

13.4.2. Nel dettaglio, quanto agli obblighi imposti ai prestatori dei servizi della società dell'informazione di avviare trattative con gli editori, di non limitare la visibilità dei contenuti durante tale periodo, e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione, essi contribuiscono all'obiettivo di protezione dei diritti degli editori avuto di mira dal legislatore europeo ove si consideri che:

- l'obbligo di avviare trattative con gli editori - oltre a giustificarsi in relazione all'utilizzo online, da parte dei provider, delle pubblicazioni di carattere giornalistico - è volto ad agevolare gli editori nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni ai prestatori di servizi della società dell'informazione, consentendo loro di recuperare gli investimenti effettuati e correggendo il divario di potere contrattuale esistente tra le parti (considerando 54 della direttiva);

- l'obbligo di comunicazione dei dati è necessario per colmare l'asimmetria informativa esistente tra le parti, posto che solo i provider sono in possesso delle informazioni che consentono di valutare il valore economico dell'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico (come ad esempio i ricavi generati o attesi da tale utilizzo) (punto 95 della sentenza della Corte di giustizia);

- l'obbligo di astenersi dal limitare la visibilità delle pubblicazioni durante le trattative consente di evitare che sia esercitata una pressione sugli editori o che venga dissimulato il valore economico rappresentato dall'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico (punto 77).

Ne deriva che gli obblighi censurati non costituiscono prescrizioni estranee alla disciplina europea, ma strumenti funzionali a garantire l'effettività dei diritti riconosciuti agli editori dall'art. 15 della direttiva.

13.4.3. Analoghe considerazioni valgono per le prerogative attribuite all'AGCOM dalla normativa nazionale (il potere di definire i criteri per la determinazione dell'equo compenso, il potere di determinare, nel caso di disaccordo fra le parti, l'importo esatto dell'equo compenso ed il potere di vigilanza e sanzionatorio sul rispetto dell'obbligo di informazione).

Tali attribuzioni risultano funzionali a garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti agli editori dall'art. 15 e, come tali, costituiscono anch'esse misure pienamente compatibili con il diritto dell'Unione: *“nella misura in cui consentono di determinare l'importo adeguato della remunerazione qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione procedano o intendano procedere, con l'autorizzazione degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, a un utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico senza che le parti siano in grado di accordarsi sull'importo adeguato di tale remunerazione, dette misure di intervento pubblico non ledono la natura e la portata di questi diritti nonché gli obiettivi perseguiti da tale direttiva e dal suo articolo 15”*.

13.4.4. Deve, peraltro, essere escluso che la disciplina contestata introduca una forma di determinazione autoritativa del prezzo, come affermato dalla parte ricorrente.

Tanto la determinazione da parte dell'Autorità dell'equo compenso, quanto i criteri dalla stessa fissati per la sua determinazione non assumono, infatti, carattere definitivo e vincolante per le parti, le quali rimangono libere di discostarsene e di adire l'autorità giudiziaria per impugnare la quantificazione operata dall'Autorità (art. 43-bis, comma 11).

Non è ravvisabile, pertanto, la sostituzione dell'autonomia negoziale delle parti con una determinazione autoritativa del prezzo da parte dell'autorità pubblica.

13.4.5. Per analoghe ragioni non è configurabile alcuna violazione dell'art. 41 Cost..

In proposito va ricordato che la libertà di iniziativa economica privata non può risolversi in un indiscriminato diritto immune da qualsivoglia limitazione, come reso evidente dal tenore dello stesso art. 41, comma 2, Cost., che stabilisce, piuttosto, che essa non può svolgersi *“in contrasto con la utilità sociale”*, ossia con altri interessi o diritti costituzionalmente rilevanti la cui tutela imponga, nel bilanciamento con l'iniziativa economica privata, una limitazione di quest'ultima.

13.5. Con ulteriore rilievo censorio la ricorrente denuncia la *“violazione del principio di non discriminazione (art. 3 Cost., artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e art. 10 del TFUE)”* sotto due distinti profili:

- *“in virtù degli oneri aggiuntivi introdotti, le piattaforme che operano in Italia sono evidentemente discriminate rispetto a quelle che operano in altri Stati membri”;*
- *“l'art. 43-bis l.a. e la Delibera ... determinano un'illegittima e irragionevole discriminazione tra tutti gli altri titolari dei diritti di cui agli artt. 2 e 3, par. 2, della Direttiva InfoSoc [direttiva 2001/29/CE] e i titolari del medesimo diritto di cui all'Articolo 15 EUCD. Pur essendo titolari dei medesimi diritti (l'Articolo 15 richiama espressamente gli artt. 2 e 3, par. 2, della Direttiva InfoSoc), infatti, solo gli editori beneficiano del meccanismo sopra descritto imposto alle controparti”.*

La doglianza è priva di pregio ove si consideri che:

- l'eventualità di una differente normazione nei diversi ambiti nazionali delle modalità di attuazione dei diritti riconosciuti agli editori è da considerarsi un effetto insito nella natura dello strumento normativo utilizzato (la direttiva), il quale, per definizione, è idoneo a generare differenze tra la disciplina di recepimento dettata da ciascuno Stato membro nell'esercizio della

discrezionalità riconosciutagli, senza che ciò integri, di per sé, una violazione del principio di non discriminazione;

- la disciplina introdotta dall'art. 43-bis l.d.a. trova la propria giustificazione nella specificità della posizione degli editori di pubblicazioni e negli obiettivi perseguiti dall'art. 15 della Direttiva Copyright, consistenti nel rafforzare la posizione negoziale degli editori di pubblicazioni giornalistiche nei confronti dei provider, al fine di consentire ai primi di recuperare gli investimenti sostenuti e di assicurare, in ultima analisi, la disponibilità di un'informazione affidabile e pluralista. La posizione degli editori, dunque, non è la medesima degli altri titolari di diritti d'autore o diritti connessi di cui agli artt. 2 e 3, par. 2, della direttiva 2001/29/CE, con la conseguenza che la diversa disciplina loro riservata non integra, per ciò solo, una disparità di trattamento priva di giustificazione.

13.6. Con il successivo profilo di gravame la parte lamenta che *“le misure introdotte dall'art. 43-bis l.a. e dalla Delibera impugnata in capo agli ISSP sono un elemento che certamente ostacola, o quanto meno rende sensibilmente meno attrattiva, la fornitura in Italia di servizi da parte di società stabilite in altri Stati membri, in violazione dell'art. 56 TFUE”*. Inoltre *“Nel caso di specie, non sono ravvisabili ragioni imperative di interesse generale che possano giustificare tali limitazioni posto che – come visto nei precedenti Motivi – né la EUCD né la Legge Delega prevedono simili obblighi in capo agli ISSP”*.

La censura è infondata.

Anche ammettendo che le misure di nuova introduzione, sebbene indistintamente applicabili, siano idonee a incidere sull'esercizio della libera prestazione dei servizi, esse risulterebbero giustificate da ragioni imperative di interesse generale ed idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito nel rispetto del limite della proporzionalità.

Infatti, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia ed esposto nei precedenti paragrafi, la disciplina introdotta dal legislatore italiano tutela i diritti di proprietà intellettuale degli editori e il pluralismo dell'informazione, corregge

l'asimmetria negoziale tra editori e prestatori di servizi della società dell'informazione ed assicura l'effettività dei diritti riconosciuti dall'art. 15 della Direttiva Copyright.

Le misure previste dall'articolo 43-bis risultano, pertanto, funzionali al perseguimento di obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'ordinamento dell'Unione e non eccedono quanto necessario per il loro conseguimento.

Conseguentemente deve escludersi che l'art. 43-bis l.d.a. si ponga in conflitto con il principio stabilito dall'art. 56 del TFUE.

13.7. Con l'ultimo profilo di censura formulato nell'ambito del primo motivo di ricorso la parte deduce:

- la “*violazione del principio del ne bis in idem*” in quanto “*la Delibera non prevede che l'azione civile successiva porti all'estinzione automatica del procedimento AGCOM, producendo così una sovrapposizione di competenze*”;
- la “*violazione del principio [di divieto] dell'arbitrato obbligatorio*” in quanto “*la previsione dell'intervento di AGCOM nella determinazione dell'equo compenso prescinde[...] dalla volontà delle parti*”, potendo il procedimento essere avviato anche da una sola delle parti, senza il consenso dell'altra.

Gli argomenti di doglianza non risultano persuasivi considerando che:

- non si configura il dedotto contrasto con il principio del *ne bis in idem* in quanto la determinazione dell'equo compenso da parte dell'AGCom ha natura amministrativa ed è priva di carattere definitivo e vincolante, con la conseguenza che non costituisce una decisione idonea a sovrapporsi a una pronuncia giurisdizionale;
- resta impregiudicata la possibilità per le parti di adire l'autorità giudiziaria (art. 43-bis, comma 11), con la conseguenza che difetta l'elemento che caratterizza l'arbitrato obbligatorio, vale a dire la sottrazione della controversia alla cognizione del giudice statale.

14. Da ultimo va osservato che non sussistono i presupposti per sospendere nuovamente il presente giudizio in attesa della definizione della causa C-663/24, Streamz, pendente dinanzi alla Corte di giustizia a seguito del rinvio

pregiudiziale disposto dalla Corte costituzionale belga, come chiesto dalla parte ricorrente.

Le questioni che, a dire di **Meta**, rileverebbero ai fini della decisione del presente giudizio – ossia quella concernente *“la rilevanza dei contenuti caricati dagli editori (già definiti “PPL”) rispetto agli obblighi di negoziazione, remunerazione, divulgazione, e a tutte le altre misure previste dai recepimenti nazionali”* e *“la questione di cosa costituisca un utilizzo “da parte di” un ISSP e se lo scopo dell’art. 15 EUCD includa la condotta degli hosting provider neutrali rispetto ai contenuti (cd. content-agnostic) caricati dagli utenti anche alla luce della visualizzazione dei contenuti nel Feed”* – risultano del tutto estranee al contenuto dei motivi proposti con il ricorso introduttivo, con la conseguenza che esulano *in toto* dal perimetro del *thema decidendum* proprio del presente giudizio.

Ne deriva che le questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte costituzionale belga non sono pertinenti ai fini della decisione sulla presente controversia.

15. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

16. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Marianna Scali, Primo Referendario

Giuseppe Bianchi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Francesco Mele

IL SEGRETARIO